# Allegato 2

# ACCORDO INDIVIDUALE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA IN MODALITA’ DI LAVORO AGILE

I sottoscritti

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Direttore Generale dell’Università di Parma

[**Datore di lavoro**]

e

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cod. fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ afferente alla struttura\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[**Lavoratore**]

**vista** la Direttiva n. 3/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri “D.P.C.M. recante indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”;

**richiamata** la legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;

**visto** il decreto 8 ottobre 2021 del Ministro per la Pubblica Amministrazione (GU n.245 del 13-10-21);

**PREMESSO CHE**

Il Lavoratore ha manifestato la propria volontà di svolgere in lavoro agile una parte della propria prestazione lavorativa, in alternanza con la modalità ordinaria del lavoro in presenza;

il Datore di lavoro ha verificato la sussistenza delle “condizionalità” previste dalla vigente normativa per l’accesso al lavoro agile e, in particolare, ha valutato che lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non pregiudica o riduce l’erogazione e/o la fruizione dei servizi resi dall’Ateneo a favore dell’utenza nonché l’efficace ed efficiente svolgimento dei processi di lavoro ai quali il Lavoratore è assegnato;

il Datore di lavoro per le motivazioni espresse ha ritenuto di accogliere la richiesta del Lavoratore;

**STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

**Oggetto e durata**

1. Il/La sig./sig.ra o dott./dott.ssa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

è autorizzato/a a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile nei termini ed alle condizioni di seguito riportate e nel rispetto di quanto previsto dall’”Accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile – biennio 2022-2023” sottoscritto fra le parti in data 17.05.2022.

1. Il presente accordo decorre dalla data del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e termina in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (la data di fine decorrenza non può comunque essere posteriore al 31.12.2023)

# Art. 2

# Attività della prestazione lavorativa e monitoraggio

1. Il Lavoratore svolgerà in modalità agile la/le attività e/o il progetto sotto specificati concordati con il Responsabile diretto e con il Responsabile Apicale:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Il Lavoratore agile, nel corso dell’attività lavorativa svolta in modalità agile, relaziona costantemente al proprio Responsabile diretto l’attività svolta e i risultati conseguiti secondo le modalità concordate con lo stesso.
2. Il Dirigente/Direttore/Responsabile di Unità Organizzativa procede ad effettuare un monitoraggio e una verifica costante dei servizi/attività/procedimenti svolti dal Lavoratore sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo, secondo una periodicità che tenga conto della natura delle attività che il Lavoratore è tenuto a svolgere in modalità agile.
3. Inoltre, il Dirigente/Direttore/Responsabile di Unità Organizzativa procede ad una verifica periodica sull'andamento del raggiungimento o meno degli obiettivi pre-assegnati conseguiti dal lavoratore.

# Art. 3

**Obblighi di custodia e riservatezza**

1. Il Lavoratore in modalità agile è personalmente responsabile della sicurezza, custodia e conservazione in buono stato, salvo l'ordinaria usura derivante dall'utilizzo, delle dotazioni informatiche fornite dall'Amministrazione.
2. Le dotazioni informatiche dell'Amministrazione devono essere utilizzate esclusivamente per ragioni di servizio, non devono subire alterazioni della configurazione di sistema, ivi inclusa la parte relativa alla sicurezza, e su queste non devono essere effettuate installazioni di software non preventivamente autorizzate dall’Area Sistemi Informativi dell’Ateneo.
3. Nell'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile il Lavoratore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e contrattuali al pari di un/a qualsiasi lavoratore.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di responsabilità, infrazioni e sanzioni contemplate dalle leggi e dai codici di comportamento nazionale e di Ateneo, che trovano integrale applicazione anche al Lavoratore agile.

# Art. 4

# Sicurezza sul lavoro e tutela assicurativa per infortuni

1. Ai fini del rispetto dei requisiti di sicurezza dei luoghi di lavoro prescelti dal lavoratore e della tutela assicurativa per infortuni, si intende interamente richiamata la normativa in materia di tutela assicurativa dei “lavoratori agili” e, in particolare, l’art. 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, che ne estende la tutela assicurativa INAIL e per gli infortuni “in itinere” prevede: “il dipendente ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali … quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del dipendente di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza”.
2. L’Amministrazione non risponde degli infortuni verificatesi a causa della negligenza del lavoratore nella scelta di un luogo non compatibile con i criteri indicati dalla normativa sopra richiamata.
3. Nell’eventualità di un infortunio durante la prestazione in modalità agile, il/la lavoratore/trice dovrà fornire tempestiva e dettagliata informazione all’Amministrazione, che si farà carico della procedura di gestione dell’infortunio.

# Art. 5

**Autorizzazione al trattamento dei dati personali**

1. Il/La sig./sig.ra o dott./dott.ssa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.L. n.196/2003 per le finalità connesse e strumentali alla gestione del presente accordo.

# Art. 6

**Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamene previsto nel presente accordo si intendono interamente richiamate e applicabili le disposizioni legislative e contrattuali, anche locali, vigenti in materia.

Parma,

Per presa visione

Il Responsabile diretto

Il Datore di lavoro Il Lavoratore